

# COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti (RI)

Comune di Amatrice

Arrivo

Prot. N. 0020764 del 17-12-2020

Ufficio RAGIONERIA

Organo di Revisione

Verbale n. 7 del 16 dicembre 2020

**OGGETTO:** Certificazione costituzione Fondo Risorse decentrate del personale dipendente anno 2020.

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2020", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente alla citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.lgs. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

**l'Organo di revisione raccomanda**

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2020 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 (e/o 562) della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

**approva**

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Roma, li 16 dicembre 2020

Il Revisore Unico

(Rag. Fabrizio Brugnoli)

# COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti (RI)

Organo di Revisione

**Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2020.**

L'Organo di revisione del Comune di Amatrice (RI), nella persona del Rag. Fabrizio Brugnoli;

**Premesso**

- Che in data 14 dicembre 2020, a mezzo mail ordinaria, il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso copia della propria relazione tecnico finanziaria avente ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020";
- Che il citato Responsabile del Servizio Finanziario con nota trasmessa a mezzo mail ordinaria il 14 dicembre 2020, ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

1

**Preso atto** delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt. 14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- (DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI) Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

**Visti**

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo*



determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;*

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;*

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

*“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;*

(DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI)

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

*“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

**Viste:**

- La delibera di Giunta comunale n. 162 del 21/10/2020 con la quale sono stati definiti gli indirizzi per l'anno 2020 di destinazione delle risorse afferenti al Fondo ex art. 68 CCNL 2016-2018 e ss. mm. e ii. ed in particolare la volontà dell'amministrazione di prevedere con decorrenza 1° gennaio 2020, progressioni economiche per il personale a tempo indeterminato avente diritto, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo già menzionato e di destinare, alla performance individuale almeno il 30% delle risorse;
- La determinazione n. 58 del 5/8/2020 del Responsabile del Settore I – Affari Generali - Personale con la quale si è provveduto a determinare la costituzione del Fondo salario accessorio per il personale di ruolo e a tempo determinato assunto in deroga a causa del sisma in euro 94.308,32=;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo dell'anno 2020, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario e trasmessa all'Organo di revisione con mail ordinaria il 14 dicembre 2020.

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n. 58 del 5/8/2020 a firma del Responsabile del Settore I – Affari Generali – Personale, e per meglio rappresentare la destinazione di tale fondo, si riproducono le tabelle inserite nella relazione tecnica come di seguito esposto:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	94.308,32
Totale	94.308,32

3

**1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Descrizione	Ammontare	Illustrazione
Risorse storiche consolidate (fondi ex CCNL 01.04.1999) ed incrementi previsti dai CCNL 2001-2004-2006-2008  CCNL 2016/2018		Art. 14, comma 4, del CCNL 1/04/1999: riduzione del 3% dello straordinario
		Art. 15, comma 1, del CCNL 1/04/1999 lettere:
		a) art. 31 c. 2, lettere b), c), d), ed è) CCNL 1995; economie art. 1, c. 57 e ss. L. 662/96; Q. P. risorse lettera a) art. 31, c. 2 già destinate pers. Ex qual. VII e VIII incaricato delle funzioni dell'area delle p. o.  b) risorse aggiuntive destinate all'anno 1998 al salario accessorio ai sensi art. 32 CCNL 1995 e art. 3 CCNL 1996

		c) risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio anno 1998 secondo art. 32 CCNL 1995 e art. 3 CCNL 1996, qualora dal consuntivo dell'a. p. e quello di utilizzazione non risulti incremento delle spese
		f) risparmi derivanti applicazione disciplina ex art. 2, c. 3 D.lgs. n. 29/93
		g) risorse già destinate per l'anno 1998 al pagamento del L.E.D. nella misura prevista dal CCNL 1996
		h) indennità di Lire 1.500.000 di cui all'art. 37, c. 4 CCNL 1995
		i) quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore
		j) un importo dello 0,52% del monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza
		l) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni
		Art. 15 comma 5, del CCNL 1/04/1999: per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche
	285.32	Art. 4, c. 2, del CCNL 5/10/2001: integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data 1/1/2000 e sino al 31/12/2003
	94.023,00	Art.67 c.1 CCNL 21/05/2018

4

### Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

#### 2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali €. 43.322,55 relative a:

Descrizione	Ammontare	Illustrazione
Indennità di comparto (quote a carico del fondo)	12.462,00	Art. 68 c.1 CCNL 21/05/2018 - Indennità di comparto
Progressioni Orizzontali	30.860,55	Art. 17 c 2) CCNL 21/05/2018 – Fondo progressioni verticali

## 2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessive così suddivise:

Descrizione	Ammontare	Illustrazione
Indennità di rischio/disagio	8.900,00	Art. 68 c.2 lett. c CCNL 21/05/2018 – Indennità di Rischio/disagio
Indennità specifiche responsabilità (art. 68, comma 2, lett. e) (CCNL 21.05.2018) – Categ. C e D	13.831,00	Compensi per specifiche responsabilità categorie B e C e D
Indennità di Reperibilità	82,64	Art.68 c.2 d CCNL 21/05/2018
Indennità Particolari responsabilità (art. 68, (CCNL 21.05.2018) –	3.425,00	Compensi per particolari responsabilità cat.C
Performance	13.354,43	
Progressioni economiche	11.392,70	Art. 68 c.2 c lett. j) CCNL 21/05/2018 – decorrenza anno di riferimento
<b>Totale</b>	<b>50.985,77</b>	
Straordinari	8.200,00	
Risorse accessorie	50.000,00	Per assunzioni in deroga di 135/2018 art. 11 c. 1 lett. b)
<b>Totale complessivo</b>	<b>109.185,77</b>	

5

## 2.3 Sezione III - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Descrizione	Ammontare	Illustrazione
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	43.322,55	
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	50.985,77	
Destinazioni ancora da regolare (eventuale)	0	
<b>Totale</b>	<b>94.308,32</b>	

2.4 Sezione IV - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Descrizione	Illustrazione
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;	Le risorse stabili ammontano a € 94.308,32, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, alta professionalità) ammontano a € 43.322,55. Pertanto, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)	Sono state effettuate progressioni verticali ex art. 68 c. 2 lett. j del CCNL 21.05.2018 per euro 11.392,70

MODULO 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato l'anno precedente

3.1.1 Totale fondo

Descrizione	Importo
Parte stabile	43.322,55
Parte variabile	50.985,77
Totale fondo	94.308,32

6

3.1.2 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Descrizione		Illustrazione
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	43.322,55	(comparto, progressioni orizzontali in atto, alta professionalità)
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	50.985,77	
Destinazioni ancora da regolare (eventuale)	0	
Totale	94.308,32	

### 3.2.1 Confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2019.

Descrizione	Anno 2019	Anno 2020
Parte stabile	94.315,11	94.308,32
Parte variabile	5.126,52	0
Totale fondo	99.441,63	94.308,32

Incremento CCNL 2016/2018 (n 39 dipendenti X 83,20) = 3.245,00

## MODULO 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

### 4.1 Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Indicazione delle modalità con cui viene verificata preventivamente la copertura del Fondo con risorse di bilancio:

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nel bilancio di previsione.

7

### 4.2 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato

Pertanto, il Revisore Unico,

verificato che il fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 (e/o 562<sup>1</sup>) della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2020 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29/4/2020;

**tutto ciò premesso**

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

<sup>1</sup> Riferimento per i Comuni fino a 1.000 abitanti

Visto il D.Lgs. n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;


Dato atto che il fondo predetto trova piena copertura finanziaria nei competenti capitoli di bilancio come da parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e che la programmazione della destinazione del fondo medesimo è coerente con i vincoli posti dal contratto nazionale e dalle norme statali in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati e di contenimento dei costi del personale dipendente non dirigente

#### **Certifica**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2020 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2020, nel limite dell'importo complessivo di euro 94.308,32=.

Roma, 16 dicembre 2020

Il Revisore Unico

  
\_\_\_\_\_  
(Rag. Fabrizio Brugnoli)

